

LEGGE DI BILANCIO 2026

Riepilogo delle principali novità in materia fiscale contenute nella Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) in vigore dall'1.1.2026.

Riduzione aliquote IRPEF secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

Riduzione detrazione IRPEF per oneri per redditi superiori ai 200.000 euro

Per "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per i seguenti oneri

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

La riduzione **non** riguarda:

- le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
- le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
- le detrazioni previste dall'art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
- le detrazioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
- le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi "edilizi" (quali ad esempio la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica - c.d. "ecobonus" e la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico - c.d. "sismabonus").

Interventi recupero edilizio - aliquote per le spese sostenute nel 2026

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In entrambi i casi per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus e sismabonus - aliquote per le spese sostenute nel 2026

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili - proroga

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Buoni pasto elettronici - incremento esenzione

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici,

mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e assoggettamento a reddito d'impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve (inferiori a 30 gg senza obbligo di registrazione); quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2” o contratti di locazione transitoria, per esigenze specifiche e non permanenti (lavoro, studio), durano da 1 a 18 mesi,

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

Regime forfettario: soglia di accesso lavoro dipendente 2025

Nel 2026, il limite per accedere o permanere nel regime forfettario in presenza di redditi da lavoro dipendente o pensione è pari a € 35.000. Questo limite che tiene conto dei redditi di lavoro dipendente inclusi eventuali premi o incentivi aziendali percepiti nel 2025 è stato prorogato per il solo 2026. La verifica della soglia di 35.000,00 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Riepilogo requisiti di accesso

COMPENSI: percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti non superiori nell'anno precedente a € 85.000 (Indennità di maternità: non si considerano per il computo del limite ma si tassano come reddito applicando il coefficiente di redditività dell'attività)

Regime 2025	Regime 2026
Forfetario < 85 k	Forfetario o semplificato (obbligo o opzione)
Forfetario > 85 k < 100 K	Semplificato (naturale)
Forfetario > 100 k Semplificato già nel 2025	Semplificato (naturale)

COSTI LAVORO DIPENDENTE: ammontare compensi erogati non superiore a 20.000 € lordi

VALORE BENI STRUMENTALI irrilevante

ALiquota IMPOSTA RIDOTTA Riduzione dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività per le *start up*.

Deduzioni per spese di trasferta e tracciabilità (DL 84/2025)

Collegate alla legge di bilancio sono intervenute modifiche fiscali tramite il Decreto Legislativo correttivo 2025:

Le spese di vitto, alloggio e viaggio per attività professionale sono deducibili solo se sostenute con strumenti tracciabili. È necessaria conseguentemente maggiore attenzione alla tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza per professionisti e imprese.

Professionista in regime ordinario/semplificato

Dal periodo d'imposta 2025, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo; specularmente, le spese oggetto di riaddebito analitico diventano indeducibili

Se invece il professionista opta per un rimborso forfetario (somma onnicomprensiva non coincidente con le spese effettive), tale importo è trattato come vero onorario imponibile, assoggettato a ritenuta e concorre al reddito; le spese effettive di vitto/alloggio restano deducibili nei limiti ordinari (75% e comunque entro il 2% degli onorari, con eventuale ulteriore limite dell'1% se spese di rappresentanza).

Professionista in regime forfetario

Dal 2025, in parallelo al regime ordinario, i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'incarico (documento intestato al professionista, riaddebito puntuale e per lo stesso importo) non concorrono più né al reddito né alle soglie di 85.000/100.000 euro, e non entrano quindi nel quadro LM [3].

Se invece il rimborso è a forfait, le somme restano considerate onorari a tutti gli effetti, concorrendo al reddito, ai contributi e alle soglie del regime agevolato.

Spese comuni di studio

Per i rimborsi pro-quota di canoni e utenze di studio ad altri professionisti, sia in regime ordinario che forfetario, le somme incassate a titolo di riaddebito di costi comuni non costituiscono reddito imponibile, configurandosi come mera riduzione del costo originariamente sostenuto; ciò vale per entrambi i regimi.